

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D3
COMUNE DI CANICATTI CAPOFILA DEL DISTRETTO
(Canicatti - Camastra - Campobellodi Licata - Castrofilippo - Grotte - Naro - Racalmuto- Ravanusa)

PIANO DI AZIONE COESIONE
PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA
PRIMO RIPARTO DEL PROGRAMMA SERVIZI DI CURA

AVVISO

PER L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA (NIDO- SPAZI GIOCO PER BAMBINI).

I. Finalità e obiettivi

Richiamati

- Il Piano di Azione Coesione – Programma per i Servizi di Cura per l'Infanzia - Primo riparto finanziario: regole e criteri per l'accesso 12/03/2013;

- Il Decreto Presidenziale del 16 maggio 2013 “ Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia” pubblicato sulla G.U.R.S. n.27 del 7 Giugno 2013;

Il Distretto Socio – Sanitario D3 intende attuare un processo di accreditamento orientato a implementare l'offerta dei servizi della Prima Infanzia (Nidi, Micro nidi, Spazi Gioco per bambini,) su livelli di qualità omogenei nel territorio dell'Ambito.

In particolare, nelle more della definizione da parte della Regione Siciliana delle linee guida per l'accreditamento, secondo quanto previsto nel Decreto Presidenziale 07/07/2005 e nel successivo Decreto Presidenziale del 07/10/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 14/10/2005, il Distretto socio sanitario D3 farà ricorso al “patto di accreditamento per il voucher” al fine di individuare gli Enti profit e no profit abilitati alla fornitura dei Servizi per la Prima Infanzia, alle famiglie assegnatarie di buoni di servizio utilizzabili per l'accesso agli stessi. Il “Patto per l'accreditamento” costituisce la condizione per l'inserimento nel sistema pubblico dell'offerta e per il conseguente eventuale convenzionamento con i Comuni dell'Ambito.

2. Oggetto dell'accreditamento

Oggetto dell'accreditamento sono le seguenti unità d'offerta:

A – Nido

B – Spazio Gioco per bambini

aventi sede legale o operativa nel territorio del Distretto D3, che siano già accreditati o in corso di accreditamento ai sensi del Decreto Presidenziale del 16 maggio 2013 “ Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia” G.U.R.S. n.27 del 7 Giugno 2013.

3. Requisiti richiesti agli Organismi di Servizi

Nelle more della definizione delle linee guida per l'accreditamento, come riportato dall'art. 8 comma 3, F) della legge n.328/2000, i requisiti di qualità che costituiscono elementi minimi, nell'attuale fase di prima applicazione, sono i seguenti:

- Iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali (art. 26, legge regionale n. 22/86 “ comprovante, ai sensi del D.P.R.S. 07/05/2005 e s.m.i., per le sezioni “Minori” per la tipologia di servizio ai sensi del D.P.R.S. 07/05/2005 e s.m.i.,
- esperienza almeno biennale maturata nel servizio di riferimento ovvero nell'area di intervento, “ Minori”, la formazione e l'esperienza degli operatori impiegati nell'erogazione delle prestazioni, le modalità di contenimento del turn-over degli operatori e la qualità organizzativa del servizio, la completezza e/o l'innovatività delle prestazioni assicurate, in rispetto del trattamento economico fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro o tariffe professionali per incarichi professionali;



- Adozione di apposita Carta dei Servizi riportante condizioni e modalità per l'accesso, l'utenza, gli operatori e profili professionali coinvolti, le prestazioni assicurate, le modalità di coinvolgimento degli utenti e dei familiari ai programmi individuali di assistenza e alla verifica dei risultati, la procedura di tutela dei diritti degli utenti, le tariffe per l'accesso alle singole prestazioni;
- Esistenza di protocolli operativi di verifica periodica dei livelli di qualità delle prestazioni rese e percepiti dalla persona assistita e/o dei suoi familiari ISO 9008;
- Esistenza di una procedura di analisi e monitoraggio della "customer satisfaction" contenente le modalità di distribuzione, compilazione e raccolta del questionario di gradimento da parte dell'assistito e/o dei suoi familiari.
- Iscrizione alla Camera di Commercio e relativa certificazione con indicazione di stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività e antimafia;
- Possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs 163/2006;
- Di essere/non essere soggetto alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della L. 68/99 perché il numero dei propri dipendenti è inferiore/superiore a 15 unità;
- Possesso delle figure professionali da destinare al servizio specifico;
- Possesso dell'idoneità professionale nonché organizzativo/gestionale;
- Regolarità contabile e contributiva risultante dal DURC in corso di validità;

L'iscrizione al Registro di accreditamento viene preclusa alle forme associative temporanee di impresa e di scopo (ATI e ATS).

Sono, altresì, escluse, ai sensi della Legge 266/91, le organizzazioni di volontariato.

4. Avvio procedura

1. La procedura di accreditamento si avvia su istanza dei soggetti interessati, titolari di servizi di Asilo Nido, e Servizi Integrativi per la Prima Infanzia, che devono essere autorizzati o in corso di autorizzazione all'esercizio, per il Servizio per il quale chiedono l'accreditamento, dalla Regione, ai sensi del D.P.R.S. 16 maggio 2013;

2. Detti Soggetti devono inoltrare un'istanza al Sindaco del Comune capofila, compilata secondo il modulo all'uopo predisposto, disponibile sul sito istituzionale dei Comuni, allegando la documentazione prevista a corredo.

3. I soggetti richiedenti l'inserimento nell'elenco dei fornitori i servizi per la prima infanzia, devono attestare:

- a. la redazione del progetto educativo ed il rispetto dei requisiti di qualità definiti per il sistema dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;
- b. la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;
- c. l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni, anche adottati a livello di zona e la disponibilità a partecipare agli eventuali progetti a tal fine elaborati sia a livello comunale che di Ambito;
- d. l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
- e. l'aggiornamento del progetto educativo sulla base degli indirizzi dei Comuni dell'Ambito.

5. Conclusione iter istruttorio e compiti del Comune capofila



1. Il Comune capofila dell'Ambito, ai fini della sottoscrizione del Patto per l'Accreditamento verifica:
 - a. l'avvenuta iscrizione all'apposito albo regionale;
 - b. il progetto educativo del Servizio che richiede l'accREDITamento in argomento;
 - c. l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
 - d. il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge.
2. Il Comune, capofila, entro trenta giorni dal suo ricevimento, completa l'iter istruttorio dell'istanza di cui al comma 1 del sup. art. 46
3. Il rapporto tra il Comune capofila e soggetto fornitore si perfeziona a seguito della procedura di validazione, con la sottoscrizione del patto di accREDITamento e la conseguente iscrizione all'elenco distrettuale.

6. Obblighi degli Enti accREDITati

11.) soggetti sottoscrittori del "Patto" sono tenuti a comunicare, con periodicità semestrale, al Comune capofila Ufficio Piano, tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di sottoscrizione dell'intesa, pena la decadenza dell'accordo, nonché le seguenti informazioni integrative:

- periodo di apertura annuale del servizio e suo costo;
- l'esito documentale dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità.

7. Revoca del Patto per l'AccREDITamento

1. L'accordo può essere revocato dal Comune in caso di:
 - a) accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'autorizzazione o per motivi igienico sanitari segnalati dall'ASP;
 - b) qualora il soggetto gestore non abbia provveduto ad adempiere alle eventuali prescrizioni impartite nel tempo assegnato;
 - c) sia accertato il venir meno dei requisiti che hanno determinato il Patto
 - d) il soggetto gestore non provveda a fornire semestralmente le informazioni richieste;
 - e) il soggetto gestore non consenta ai Comuni dell'Ambito le ispezioni o il monitoraggio delle attività.
2. L'accREDITamento decade automaticamente in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione.

8. Vigilanza e controllo

1. Il Comune attraverso i competenti uffici:

- vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l'infanzia per accertare la permanenza dei requisiti "dell'accREDITamento";
- dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accREDITati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.

2. I controlli e le verifiche possono essere effettuati dai servizi dell'ASP per quanto di competenza.

9. Prescrizioni e revoche

1. Nel caso in cui si riscontri il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'autorizzazione alle strutture, si procede, a seconda dei casi, a:

- a) dare prescrizioni per l'adeguamento, individuandone i tempi relativi;



b) sospendere l'esecutività di quanto previsto nel "Patto per l'accreditamento";

c) revocare il "Patto per l'accreditamento".

2. Qualora, nel corso degli accertamenti, risultino strutture funzionanti prive della necessaria autorizzazione all'esercizio, si adottano i provvedimenti del caso, che possono anche comportare la sospensione o la cessazione dell'attività.

3. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio comporta altresì la revoca delle intese formalizzate con i Comuni dell'Ambito.

4. I provvedimenti sopracitati vengono assunti, di norma, dal Comune capofila del Distretto D3. Nei casi di carenze sanitarie, igieniche e di pericolo per la salute pubblica, sono assunti dal Sindaco con propria ordinanza.

L'attuazione dei provvedimenti di chiusura della struttura, con eventuale apposizione dei sigilli, viene effettuata dalla Polizia Locale.

10. Validità e rinnovo del patto

1. L'Elenco degli Enti accreditati per i Buoni di Servizio avrà efficacia biennale con riserva da parte del Comune capofila di verificare periodicamente la sussistenza del mantenimento dei requisiti previsti nel presente Regolamento.

2. Eventuali istanze di riesame da parte dei soggetti che non abbiano ottenuto la legittimazione, devono pervenire al Comune Capofila con le stesse modalità definite per la prima istanza, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto.

3. L'Ente inserito nel sopradetto Elenco potrà chiedere il rinnovo dell'iscrizione, previa verifica del mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici, nonché di qualità da parte del Comune Capofila.

4. L'istanza per il rinnovo dell'iscrizione, deve essere ripresentata secondo le modalità descritte all'art. 46 qualora, nel corso della validità dell'autorizzazione, intervengano mutamenti strutturali, di capacità ricettiva, di tipologia e comunque sostanziali rispetto alle caratteristiche in base alle quali era stato sottoscritto il "Patto per l'Accreditamento".

11. Termini e modalità per la presentazione della documentazione

Ciascun soggetto richiedente l'accreditamento dovrà presentare istanza scritta di richiesta di inserimento nell'Albo dei soggetti accreditati, utilizzando l'apposita modulistica allegata.

La domanda, corredata dalle dichiarazioni e della documentazione informativa richiesta, deve pervenire in busta chiusa entro e non oltre il **13 Febbraio 2015** indirizzata a:

Comune di Canicattì

Direzione IV- Uffici Servizi Sociali e Sanitari

Via Cesare Battisti

92024 Canicattì

La busta, chiusa e controfirmata dal legale rappresentante, deve recare all'esterno, oltre ai riferimenti del soggetto partecipante la seguente dicitura "Accreditamento dei soggetti erogatori di servizi socio-educativi rivolti alla prima infanzia (Nido- Spazi gioco per bambini).

La sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.



Presidente del Distretto

Vincenzo Corbo

FIRMATO